

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Nuovo testo integrale



COMUNE DI NE
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 7.7.2010
modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 12.5.2015
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

COMUNE DI NE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo d'applicazione e finalità
- Art. 2 - Prevenzione della produzione di rifiuti
- Art. 3 - Recupero dei rifiuti
- Art. 4 - Promozione della raccolta differenziata
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Classificazione
- Art. 7 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
- Art. 8 - Esclusioni
- Art. 9 - Competenze del Comune
- Art. 10 - Oneri dei produttori e dei detentori
- Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 12 - Divieti di abbandono e obbligo di Bonifica
- Art. 13 - Gestione ambiti territoriali ottimali

TITOLO II

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

- Art. 14 - Definizioni
- Art. 15 - Conferimento
- Art. 16 - Raccolta
- Art. 17 - Divieto di accesso nelle proprietà private
- Art. 18 - Trasporto

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 19 - Definizioni
- Art. 20 - Raccolta, spazzamento e trattamento
- Art. 21 - Modalità di espletamento del servizio
- Art. 22 - Cestini stradali
- Art. 23 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 24 - Pulizia dei terreni non edificati

- Art. 25 - Pulizia dei mercati
- Art. 26 - Aree occupate da pubblici esercizi

COMUNE DI NE

Art. 27 - Aree adibite a luna – park, circhi, spettacoli viaggianti

Art. 28 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 29 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

Art. 30 - Volantinaggio

Art. 31 - Animali

Art. 32 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 33 - Disciplina generale

Art. 34 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 35 - Rifiuti inerti

Art. 36 - Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

Art. 37 - Rifiuti speciali e pericolosi - Obblighi dei produttori

Art. 38 - Compostaggio domestico

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Riferimenti Normativi

Art. 40 - Sanzioni

COMUNE DI NE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione e finalità (D. Lgs. 152/2006 - artt. 177 e 178)

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Ne.

Le finalità del presente regolamento si identificano come segue:

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune di Ne nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 2

Prevenzione della produzione di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 - artt. 179 e 180)

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- c) La determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.
- d) La promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

COMUNE DI NE

Art. 3

Recupero dei rifiuti

(D. Lgs. 152/2006 - art. 181)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
 - b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 4

Promozione della raccolta differenziata

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D.L.vo n. 152/2006, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate in conformità al presente Regolamento.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 205 del D. L.vo n. 152/2006.

Art. 5

Definizioni

(D. Lgs. 152/2006 - art. 183)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1.1 **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A della parte quarta del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 1.2 **rifiuto assimilato ai rifiuti urbani:** il rifiuto definito nel successivo art. 7 del presente regolamento;
- 1.3 **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 1.4 **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 1.5 **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

COMUNE DI NE

- 1.6 **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 1.7 **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- 1.8 **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 1.9 **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 1.10 **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- 1.11 **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- 1.12 **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - c) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - d) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 1.13 **frazione umida:** rifiuti organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- 1.14 **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- 1.15 **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- 1.16 **emissioni:** le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs. 152/2006
- 1.17 **scarichi idrici:** le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/2006;

COMUNE DI NE

- 1.18 **inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. Lgs. 152/2006;
- 1.19 **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- 1.20 **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- 1.21 **centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, secondo la disciplina stabilita dal DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.
- 1.22 **cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 1.23 **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- 1.24 **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;
- 1.25 **isole ecologiche stradali:** le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

Art. 6

Classificazione

(D. Lgs. 152/2006 - art.184)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi:

1. sono rifiuti urbani:

- a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli in cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani** (art. 7 del presente Regolamento) per qualità e quantità, sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006;
- ai
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle** strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) **i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

2. sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro industriali;
- b. i rifiuti (chiamati anche inerti) derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs. n. 152/2006;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;

COMUNE DI NE

- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
3. **sono rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 7

Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

(D. Lgs.152/2006 - artt. 184, 195 e 198)

1. **Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi** provenienti dalle attività descritte di seguito, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a. attività agricole ed agro-industriale di cui all'art. 184, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - b. lavorazioni industriali di cui all'art. 184, comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del medesimo decreto;
 - c. lavorazioni artigianali di cui all'art. 184, comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - d. attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - e. attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - f. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, di cui all'art. 184, comma 3 lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - g. attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3 lettera h) del D. Lgs. n. 152/2006.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri qualitativi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/1998.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/04/02 e s.mm.ii.;
 - devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dagli accordi sottoscritti tra il Comune e il soggetto che esegue il servizio medesimo.

COMUNE DI NE

3. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:
 - dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 201, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale
4. della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale ed in ogni caso non potrà superare le 10 tonnellate/anno per singolo produttore.
5. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.
6. **Tutti i rifiuti speciali che rientrano al comma 1 del presente articolo** e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 3 o che non rientrano nella normale Servizio di Raccolta Differenziata previsto dal Comune di Ne - possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono, stipulando apposite convenzioni, essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio con le modalità e le prescrizioni di cui al D. Lgs. 152/2006,
7. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 5, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 188, comma 3 - lett. a) del D. Lgs. 152/06; per il trasporto di tali rifiuti l'Affidatario del Servizio è esonerato dalla compilazione del formulario.
8. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 3 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. **Sono esclusi dall'assimilazione:**
 - a) i rifiuti di imballaggi terziari, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 - comma II del D. Lgs. n. 152/2006;
 - b) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

COMUNE DI NE

Art. 8

Esclusioni

(D. Lgs. 152/2006 - art.185)

Sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e del presente regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 2) i rifiuti radioattivi;
 - 3) i materiali esplosivi in disuso;
 - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

Art. 9

Competenze del comune

(D. Lgs. 152/2006 - art. 198)

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 (Ambiti Territoriali Ottimali) sulla base delle competenze definite all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

(D. Lgs. 152/2006 - art. 188)

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. **Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:**
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;**
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;**
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

COMUNE DI NE

Art 11

Ordinanze contingibili ed urgenti

(D. Lgs. 152/2006 - art. 191)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs. 152/2006, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico – sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze possono essere reiterate solo per il numero di volte previsto dalla normativa vigente e/o per il numero massimo di mesi consentito.

Art 12

Divieti di abbandono e obbligo di Bonifica

(D. Lgs. 152/2006 - art.192)

1. Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 39 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui si deve provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13

Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.)

(D. Lgs. 152/2006 – art. 200)

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 18/1999 e ss.mm.ii gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono, nella Regione Liguria, al territorio delle Province. In tali ambiti territoriali ottimali i comuni di ciascun A.T.O. organizzano una gestione unitaria dei rifiuti urbani mediante le forme associative previste nel T.U.E.L. n. 267/2000.

COMUNE DI NE

TITOLO II

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

Art. 14

Definizioni

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della deliberazioni del C.C. n. 31 del 22 maggio 1998 allegata al presente Regolamento come allegato 1, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 15

Conferimento

- 1. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati**, così come definiti rispettivamente agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi ed è fatto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- a) i rifiuti domestici ingombranti;
- b) i rifiuti pericolosi ;
- c) i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- d) sostanze allo stato liquido;
- e) materiali in fase di combustione;
- f) materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- g) le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- h) rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.

COMUNE DI NE

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.

E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.

2. I rifiuti di seguito individuati possono essere conferiti presso il “**Centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilati**” sito in loc. **Vallescura** con le modalità e la frequenza stabilita dal Comune in accordo con il Gestore del Servizio e adeguatamente pubblicizzate presso i cittadini:

2.1 Legno

2.2 Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria

2.3 Rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) non pericolosi – (Lavatrici, cucine, piccoli elettrodomestici ecc.)

2.4 Rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) pericolosi – (TV, VIDEO, ecc.)

2.5 Batterie, pile, farmaci, lampade fluorescenti

2.6 Ingombranti

2.7 Metalli

2.8 Carta/cartone

2.9 Rifiuti assimilati agli urbani sulla base del presente regolamento (D.M. 8 aprile 2008 punto 4.32 dell'Allegato “Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati”

3. In alternativa al conferimento diretto dei **rifiuti ingombranti** presso il Centro di Raccolta Comunale di Vallescura, è possibile richiedere il ritiro a domicilio con un limite massimo di n.3 ingombranti a trimestre ad utenza. Il ritiro sarà effettuato previo contatto telefonico attraverso il numero di telefono segnalato in sede di presentazione della relativa richiesta di consegna rifiuti ingombranti. In alcun modo i rifiuti ingombranti potranno essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale o nei pressi delle isole di raccolta rifiuti senza apposita autorizzazione. Il deposito su strada dei rifiuti senza autorizzazione sarà considerato a tutti gli effetti abbandono non autorizzato di rifiuti e come tale sanzionato.

4. I **rifiuti urbani pericolosi** così come identificati dal codice CER della Direttiva 9 aprile 2002 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

a) **Le pile esauste** presso appositi contenitori sul territorio e presso il Centro di raccolta comunale di Vallescura

b) **I farmaci scaduti** o non più utilizzati dalle utenze domestiche presso la farmacia di Consenti e altri contenitori appositi sul territorio e presso il Centro di raccolta comunale di Vallescura

c) **Lampade fluorescenti e neon** presso il Centro di raccolta comunale di Vallescura.

Art. 16 Raccolta

1) Individuazione

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli

COMUNE DI NE

insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2) Sistemi di raccolta

il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori.

3) Particolari sistemi di raccolta

Il Comune, in accordo con il Gestore, potrà istituire particolari forme di raccolta dei rifiuti interni e dei rifiuti assimilati agli urbani come:

- 3.1 raccolta di prossimità/porta a porta dell'umido derivato da cucine, mense e/o particolari esercizi commerciali come vendita di frutta e verdura e supermarket con posizionamento sul territorio o presso le utenze di appositi cassonetti/bidoni;
- 3.2 raccolta degli sfalci derivati dalla manutenzione del verde pubblico e dei giardini/orti privati con posizionamento sul territorio o presso le utenze di appositi cassonetti/bidoni;

I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal Gestore del servizio pubblico e dal Comune.

4) Periodicità della raccolta

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza.

5) Dotazione di cassonetti e bidoni

La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.

- a) I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
- b) I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia.
- c) Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.
- d) I bidoni o gli altri contenitori simili, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione e da tale posizione non vanno rimossi, se non da personale addetto e per opportuni motivi.

6) Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani, dettagliati nella deliberazione del C.C. n. 31 del 22 maggio 1998 allegata al presente Regolamento come allegato 1, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio e i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico e del Comune.

7) Raccolta assimilati a seguito di specifiche convenzioni

Rientrano nella raccolta dei rifiuti assimilati anche la raccolta da parte del Gestore o il conferimento effettuato dal produttore presso il Centro raccolta rifiuti di loc. Vallescura a seguito di stipula di apposita convenzione, di cui all'art. 7, tra il Gestore del Servizio pubblico di Raccolta Differenziata e i produttori di rifiuti di cui all'art. 10, comma 2 lettera c) del presente Regolamento.

COMUNE DI NE

Nel caso che il trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti stessi si dovrà ottemperare alla normativa vigente operando esclusivamente secondo le due seguenti modalità:

1) **trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, in quantità non eccedenti i 30 chilogrammi o i 30 litri** (cfr. art.193 comma 4 – D. Lgs 152/06) senza compilazione del formulario di trasporto (art. 193 comma 4 – D. Lgs 152/06), senza obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e senza relativa compilazione MUD (art. 212, comma 8, D.Lgs 152/06) il tutto limitatamente a detti rifiuti;

2) **TRASPORTO DI QUANTITATIVI CHE SUPERANO I 30 KG – 30 LITRI/GIORNO**, oltre ad esibire copia della convenzione firmata il produttore deve presentare, all'addetto all'apertura del Centro di raccolta, il formulario di identificazione rifiuti (FIR) già predisposto fin dalla partenza del viaggio, debitamente compilato in ogni sua parte, utilizzando il codice rifiuto e la relativa esatta denominazione prevista dall'elenco dei codici CER autorizzati presso il Centro di raccolta ed in questo caso è necessario che il produttore compili il registro e il MUD e sia iscritto all'Albo gestori per il trasporto in conto proprio

8) Pulizia e disinfezione dei contenitori

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori , provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 17

Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. **In casi particolari**, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.
4. Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 18

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali di cui all'art. 1, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

COMUNE DI NE

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 19

Definizioni

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
- b) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche/attrezzate, parchi pubblici e aree cimiteriali, destinati anche alla raccolta differenziata.

Art. 20

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. **I servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni** vengono effettuati dal gestore del servizio e comprendono:
 - a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi di legge;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
2. **Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree** in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.
3. **Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi** è effettuato dai competenti settori comunali e provinciali ed, eventualmente, da associazioni di volontariato espressamente autorizzate.
4. **Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni** è effettuato in economia ed è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico in Piazza Caffese, Piazza dei Mosto e nell'area verde Sandro Pertini.

Art. 21

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

COMUNE DI NE

Art. 22

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, gli operatori comunali provvedono alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati settimanalmente dagli operatori addetti.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.
4. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe etc.) salvo espressa concessione.

Art. 23

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali.
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica della ASL e l'A.R.P.A.L. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 24

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 25

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

COMUNE DI NE

Art. 26

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 27

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Art. 28

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli operatori comunale, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 29

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi o strade pedonali, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

COMUNE DI NE

Art. 30

Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte all'abitante o all'utenza.

Art. 31

Animali

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. E' altresì vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare colombe ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.

Art. 32

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

COMUNE DI NE

TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 33

Disciplina generale

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/2006, nonché di quelle contenute nella normativa regionale vigente.

Art. 34

Veicoli a motore, rimorchi e simili

In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D. L.vo n. 152/2006:

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;

4. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;

5. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999.

Art. 35

Rifiuti inerti

- 1) E' vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi provenienza all'interno dei contenitori per rifiuti urbani.
- 2) I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui all'art. 216 del D. Lgs 152/2006 o delle procedure ordinarie.
- 3) E' fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente la materia di cui al presente articolo, attraverso specifici accordi di programma.

COMUNE DI NE

Art. 36

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. **I rifiuti sotto elencati sono disciplinati, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, dal regolamento di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254:**
 - a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento;
 - f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
 - g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

2. **Rifiuti da esumazione e da estumulazione**
 - a) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
 - b) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
 - c) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita' del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma b).
 - d) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 198, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
 - e) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del DPR 254/2003.
 - f) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del DPR 254/2003, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

3. **Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**
 - a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

 - b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del DPR 254/2003.

COMUNE DI NE

Art. 37

Rifiuti speciali e pericolosi Obblighi dei produttori

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 38

Compostaggio domestico

A – Definizione di autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e utenze non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

B – Finalità dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

C – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali non contaminati da sostanze nocive.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere,

COMUNE DI NE

plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

D – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.
2. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:
 - a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
4. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

E –Albo compostatori

1. In ragione delle caratteristiche territoriali e per finalità di salvaguardia e tutela dell'ambiente e di economicità **tutte le utenze domestiche, assimilate e commerciali che producono rifiuti compostabili come definiti al precedente articolo 3, sono invitate a eseguire l'autocompostaggio degli stessi, non conferendo tali rifiuti al servizio pubblico di gestione.**
2. I titolari delle utenze che intendono praticare l'autocompostaggio dei rifiuti organici sono tenuti ad iscriversi all'Albo dei compostatori presentando specifica dichiarazione con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale componente TARI, dalla quale risulteranno:
 - a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori e di usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti;
 - b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti all'autocompostaggio non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
 - c) il luogo dove l'autocompostaggio viene praticato;
 - d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
3. Gli utenti eventualmente già inclusi nell'Albo dei compostatori non devono presentare nuova denuncia.
4. Sulla base delle denunce di cui al precedente comma 2, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del

COMUNE DI NE

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della presente ordinanza.

5. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori hanno l'obbligo di:
 - a) praticare l'autocompostaggio secondo le disposizioni del presente Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani;
 - b) non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili.
6. Le utenze che decideranno di non praticare il compostaggio sono obbligate a conferire la frazione umida dei rifiuti alla raccolta stradale negli appositi contenitori di colore Marrone e all'uopo identificati con marca adesiva, muniti di chiave da reperire presso il Comune, e dislocati nelle principali isole di conferimento stradali lungo le seguenti vie:
 - Via G. Garibaldi,
 - Via XXV Aprile,
 - Via A. Moro,
 - Piazza dei Mosto,
 - Piazza Caffese,
 - Via Risorgimento,
 - Via San Lorenzo,
 - Via al Campo Sportivo,
 - Via San Biagio (fino al civ.150),
 - Strada Provinciale (da loc. Consenti a loc. Arzeno).

F – Sanzioni

1. Gli utenti iscritti all'Albo Compostatori che praticano l'autocompostaggio sono soggetti ai controlli previsti dalla vigente normativa e, ricorrendone i presupposti in caso di mancato rispetto dell'obbligo di praticarlo e/o di inottemperanza al presente regolamento, alla decadenza della riduzione tributaria e alla sanzione amministrativa pecuniaria meglio individuata nel successivo art.40.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e in conformità:

- al D.P.C.M. del 27 luglio 1984
- al Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993;
- al D.L. 267/2000;
- al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
- alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003;
- al D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 (e successive modificazioni ed integrazioni);

COMUNE DI NE

- al D. M. 8 aprile 2008 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- al D. M. 8 marzo 2010

Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull'applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento tiene conto infine dell'art. 14 del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche dall'art. 1 della Legge 8 agosto 2002 n. 178, recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto".

Art. 40 Sanzioni


- 1) Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dagli articoli da 255 a 263 del D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.
- 2) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

SANZIONI PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SANZIONE
15	Conferimento di rifiuti differenziati nei contenitori per la raccolta del residuo secco indifferenziato	Da € 25,00 a € 150,00
15	Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.	Da € 25,00 a € 150,00
15	Conferimento di rifiuti impropri (speciali pericolosi) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 150,00 a € 1.000,00
15	Conferimento di rifiuti impropri (speciali non pericolosi) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 100,00 a € 400,00
15	Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 25,00 a € 200,00
15	Imbrattamento del suolo pubblico.	Da € 25,00 a € 100,00
15	Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati (orari, giorni stabiliti ecc)	Da € 25,00 a € 100,00

COMUNE DI NE

16	Spostamento o danneggiamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Affidatario del Servizio	Da € 25,00 a € 200,00
22	Imbrattamento e deturpamento di suolo, muri, segnaletica, cassonetti, attrezzature e manufatti presenti nelle aree pubbliche.	Da € 25,00 a € 150,00
23	Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei pozzetti stradali	Da € 25,00 a € 200,00
23	Smaltimento rifiuti impropri (speciali non pericolosi) nei pozzetti stradali	Da € 100,00 a € 400,00
23	Smaltimento rifiuti impropri (speciali pericolosi) nei pozzetti stradali	Da € 150,00 a € 1.000,00
25 e 27	Omessa pulizia delle aree occupate da manifestazioni varie comprese le aree di svolgimento di mercati e fiere.	Da € 50,00 a € 500,00
28	Omessa pulizia dell'area dopo l'operazione di carico/scarico merci o in presenza di cantieri.	Da € 50,00 a € 250,00
29	Omessa pulizia delle aree di sosta temporanea.	Da € 50,00 a € 250,00
30	Distribuzione massiva di volantini.	Da € 25,00 a € 150,00
31	Mancata pulizia del suolo da lordure di animali	Da € 25,00 a € 150,00
38	Inosservanza dell'obbligo dell'effettuazione del compostaggio domestico per le utenze iscritte all'Albo Compostatori <i>(assorbe la sanzione relativa al conferimento di rifiuti differenziati nei contenitori per la raccolta del residuo secco indifferenziato)</i>	Da € 30,00 a € 300,00



ORIGINALE

Deliberazione N. 31

Adunanza del 22.05.1998

Trasmessa al Comitato regionale di Controllo il **26 MAG. 1998**
col n. 4102 di prot.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria d'urgenza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO : ASSIMILAZIONE DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI RIFIUTI A QUELLI URBANI.

L'anno millenovecentonovantotto addi **VENTIDUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano :

	Presenti	Assenti
BERTANI Marco	X	
PAGANINI Amerigo	X	
RIVARA Eugenio	X	
BELLISSIMO Francesco	X	
GARIBALDI Pierino		X
NOBILE Giuseppe	X	
CASANOVA Antonella	X	
GARIBALDI Luigi	X	
MONTI Anna	X	
PODESTA' Gianluigi		X
BRUSCO Anna	X	
GARIBALDI Andreino		X
PADI Giuseppe	X	
TOTALI	10	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lett. a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosa Lucente, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Marco Bertani in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

= Visto l'art. 39, commi 1 e 2, della legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993" che testualmente recita:

"Art. 39 istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti.

1 - Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nonché gli accessori per l'informatica.

2 - Per la gestione dei rifiuti rientranti nella categoria di cui al comma 1, i Comuni possono istituire servizi pubblici integrativi i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni".

= Visto l'art. 17, comma 3 della Legge Comunitaria 1195-1997, n. 128 del 24.4.1998, (supplemento ordinario n. 88 G.U. 104 del 7.5.98) recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee Legge comunitaria 1995-1997, con il quale sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della Legge Comunitaria 2.2.1994, n. 146 prima riportati;

= Considerato che l'abrogazione ora disposta fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs 05.2.97, n. 22, sono da considerare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 delle superfici ove di regola si producono, per struttura e per destinazione i predetti rifiuti speciali;

= Ritenuto opportuno, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito della tassa smaltimento rifiuti che non troverebbe adeguata compensazione nel venir meno dei costi del servizio o nel riequilibrio tariffario, avvalersi del potere di assimilazione riaffidato alle competenze del Comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 05.02.1997, n. 22;

= Considerato:

- che il citato art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97 attribuisce ai Comuni il potere di stabilire, con apposito regolamento, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) dello stesso decreto;

- che, in attesa delle nuove disposizioni recanti i criteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) non ancora emanati dallo Stato, il potere di assimilazione deve essere esercitato, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 22/97, sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti, in particolare sulla base della citata delibera interministeriale del 27.07.1984;

= Vista la circolare del Ministero delle Finanze 7 maggio 1998, n. 119E, recante: " Tasse per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22.2.94, n. 146", pubblicata sulla G.U. 11 maggio 1998, n. 107;

= Ritenuto di dover confermare l'assimilabilità risultante dal punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984, meglio richiamata nel comma 1 dell'art. 39 delle legge comunitaria n. 146/1994 prima riportata;

= Assunto il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 53 della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 della Legge 15.5.97, n. 127, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

= Visto lo Statuto comunale;

= Visto il regolamento di contabilità;

= Visto il vigente regolamento comunale relativo al servizio ed alla applicazione della tassa sui rifiuti;

= Vista la Legge n. 142/90;

= Vista la Legge 15.5.97, n. 127;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Cons. Brusco e Padi) espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

A) a decorrere dall'entrata in vigore della legge comunitaria 1995/1997, n. 126 del 24 aprile 1998, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattina e simili);

3 -sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophan, cassette, pallets,

4 - accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

6 - paglia e prodotti di paglia;

7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;

9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;

10 - feltri e tessuti non tessuti;

- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiologiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica;

B) i rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg/mq. ovvero 0,1 mc/mq.

Successivamente, con separata votazione,
Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Cons. Padi e Brusco)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, 3° comma, Legge n. 142/90.

COMUNE di NE
Provincia di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Pratica trattata nella seduta del 22/5/98 Deliberazione n. 31

Oggetto: Assimilazione di determinate tipologie di Rifiuti
e quelli urbani

Pareri di cui all'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142

Il Responsabile
del Servizio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
parere **FAVOREVOLE**

LIBOTTI

data 22 MAG. 1998

Il Responsabile del Servizio

Bonanno

Il Responsabile
di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere _____

data _____

Il Responsabile di Ragioneria

Preso atto che il responsabile del servizio non riveste almeno la qualifica
di funzionario;

Visto l'art. 53-II comma della Legge 8/6/90, N. 142;

Visto l'art. 138 dello Statuto Comunale;

conferma, limitatamente alle proprie competenze, il suesteso/i

parere di regolarità tecnica

parere di regolarità contabile

data _____

Il Segretario Comunale

Attestazione della copertura finanziaria - Art. 55, comma 5 L. 142/90 -
(num. progressivo attribuito.....)

Il Responsabile
del Servizio

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55,
c. 5, della Legge n. 142/90, attesta che le relative spese impegnate con il
presente atto, trovano regolare imputazione e copertura ai seguenti capitoli
del bilancio.

CAP.	ART.	R/C	Note	Importo	Esercizio
------	------	-----	------	---------	-----------


data _____

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
(Amerigo Paganini)

Il Sindaco Presidente
(Marco Bertani)



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Rosa Lucente)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La presente deliberazione :

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **26 MAG. 1998** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.47, comma primo, legge 8-6-1990, n.142)
- E' stata trasmessa al competente Organo di Controllo con lettera n. **4102** in data **26 MAG. 1998**
 - in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;
 - per iniziativa della Giunta Comunale (art. 17, comma 34, legge n. 127/1997);
 - a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 17, commi 38 e 39 legge n. 127/1997).

NE, li **26 MAG. 1998**

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Rosa Lucente)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

NE, li

Il Segretario Comunale.

La presente deliberazione :

- e' divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.47, comma secondo, legge 8-6-1990, 142
 - decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'Organo di Controllo (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997)
 - essendo stati trasmessi in data, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co in data(art. 17, comma 42, Legge n. 127/1997) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
 - avendo l'organo di controllo, con lettera n., in data.....comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997);
- Ha acquistato efficacia, il giorno avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. in data(art. 17, comma 39, Legge n. 127/1997) ;

NE, li

Il Segretario Comunale